



COMUNE DI OFFIDA

Ordinanza N. 16 del 13/03/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - PARCHI, GIARDINI E CIMITERO.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia regionale;

Dato atto che nel dpcm 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Offida e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la

chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi e giardini comunali delimitati da recinzioni, nonché del cimitero comunale;

Valutato che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Richiamati i commi 5 e 7, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata e sino al giorno 3 aprile p.v. incluso:

1. la chiusura al pubblico di tutti i parchi, e giardini comunali dotati di recinzioni
2. il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi comunali non recintate,
3. la chiusura al pubblico del cimitero comunale. (Sono fatte salve le operazioni di tumulazione o inumazione. In questi casi l'ingresso è subordinato al rispetto delle distanze previste dalla normativa):

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio on line del Comune dalla data odierna
- ai Carabinieri – Stazione di Offida.

IL SINDACO
(Massa Luigi)